



REGOLAMENTO di attuazione dello Statuto del Ce.S.Vo.P.

Approvato il 20/11/06

TITOLO I REGOLAMENTO di FUNZIONAMENTO

Art. 1 FINALITÀ' E ATTIVITÀ' (in rif.to all'art. 2 dello Statuto)

Il **Ce.S.Vo.P.** si ispira e attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della società civile. Il **Ce.S.Vo.P.** promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione e della solidarietà.

Il **Ce.S.Vo.P.** nelle proprie attività a favore del volontariato è impegnato a proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari.

Il **Ce.S.Vo.P.** può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire risorse, istituire sedi operative, utilizzare operatori e strutture degli stessi Enti.

Tali accordi possono essere rappresentati da convenzioni che abbiano lo scopo di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali stessi, anche attraverso servizi.

Nello svolgimento delle proprie attività il **Ce.S.Vo.P.** si avvarrà di ogni struttura di carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna, privilegiando, quando possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato e del non-profit e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, formative e di ricerca.

I servizi svolti dal **Ce.S.Vo.P.**, utilizzando i fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 266/91, sono rivolti **gratuitamente** a tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte nel registro regionale, come previsto dall'art. 4 del D.M. 08/10/97.

Art. 2 (in rif.to all'art. 3 Statuto SOCI)

Le organizzazioni aderenti al **Ce.S.Vo.P.** si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici ed alla promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà.

La domanda di ammissione e le dimissioni dei soci vanno presentate per iscritto al Comitato direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

Le domande di ammissione devono essere corredate da statuto, eventuale regolamento, composizione degli organi sociali, descrizione delle attività svolte e programmate, informazioni sulla struttura organizzativa e sulle fonti di finanziamento.

Devono anche contenere l'indicazione dell'iscrizione o meno al registro regionale del volontariato che costituisce titolo preferenziale.

Art.3

(in rif.to all'art. 5 dello Statuto ASSEMBLEA)

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante fax o lettera raccomandata da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione e con indicazione dell'ordine del giorno. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve potere essere consultata almeno 5 giorni prima.

Ogni socio può ricevere solamente una delega come previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 dello statuto. All'Assemblea partecipano con diritto di voto il legale rappresentante di ciascuna Associazione (socio fondatore od ordinario) o un suo delegato.

All'Assemblea partecipano altresì i rappresentanti delle eventuali Delegazioni istituite, le modalità di designazione dei quali saranno indicate nel regolamento di cui al successivo art. 13).

All'Assemblea possono partecipare, in veste di osservatori, altri rappresentanti delle Associazioni di volontariato esistenti nel territorio di attività del **Ce.S.Vo.P.**, non rivestenti la qualifica di socio del **Ce.S.Vo.P.**.

Art.4

(in rif.to al primo comma dell'art. 6 dello Statuto COMITATO DIRETTIVO)

Per medesima sigla associativa è da intendersi "associazione appartenente", anche per mero richiamo nella denominazione, alla medesima struttura, movimento, federazione, associazione, coordinamento o affiliazione, a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.

Art.5

(in rif.to all'art. 6 dello Statuto COMITATO DIRETTIVO)

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente mediante fax o lettera raccomandata da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del direttore.

Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall'incarico. In tal caso si procede a cooptazione di altro socio che dovrà essere ratificata da parte della successiva Assemblea.

Art.6

(in rif.to all'art.7 dello Statuto PRESIDENTE)

Il Presidente, in quanto legale rappresentante del **Ce.S.Vo.P.**, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria previa autorizzazione del Comitato direttivo.

Art.7

(in rif.to all'art.10 dello Statuto COLLEGIO DEI GARANTI)

Il Collegio regola autonomamente il proprio funzionamento e ne dà notizia ai membri dell'Assemblea. I componenti del Collegio dei garanti vengono invitati alle riunioni dell'Assemblea.

Art.8

(in rif.to all'art.11 dello Statuto COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI)

Il Presidente del Collegio convoca lo stesso almeno trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del **Ce.S.Vo.P.**.

Il Presidente del Collegio viene invitato alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.

Art.9

(in rif.to all'art.12 dello Statuto DELEGAZIONI TERRITORIALI)

La presenza sul territorio del **Ce.S.Vo.P.** può essere articolata in Delegazioni comprendenti il territorio di più comuni. Le Delegazioni possono essere istituite anche su richiesta di un numero rappresentativo di organizzazioni di volontariato locali.

Il funzionamento della Delegazione è stabilito da specifico regolamento predisposto dal Comitato direttivo ed approvato dall'Assemblea del **Ce.S.Vo.P.**.

La Delegazione ha il fine di promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, provocando così anche la crescita e le capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli Enti **locali**.

La Delegazione deve garantire l'elezione democratica del responsabile di Delegazione e di un ufficio di presidenza, la partecipazione delle associazioni alla formulazione dei programmi di intervento e la verifica della loro attuazione.

Art.10

(in rif.to all'art.13 dello Statuto BILANCIO)

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti tenuto conto dei tempi previsti dal Comitato di gestione dei fondi speciali per i Centri di servizio, per la ripartizione annuale delle somme disponibili e comunque entro i termini di legge.

TITOLO II REGOLAMENTO ELETTORALE

Art.11

SCRUTINIO SEGRETO

Il voto dei soci per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Sindaci Revisori viene espresso a scrutinio segreto.

Art.12

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto i soci fondatori ed ordinari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 dello Statuto vigente. Il voto si esercita a mezzo del suo legale rappresentante o di suo delegato.

Art.13

SOCI ELEGGIBILI

Possono essere eletti negli organi del **Ce.S.Vo.P** i soci fondatori ed i soci ordinari; questi ultimi con il limite di cui al penultimo comma dell'art. 3 dello Statuto.

Art.14

Presentazione delle candidature

Le candidature – complete delle generalità del soggetto candidato, nonché dei dati dell'associazione alla quale appartiene il candidato medesimo nella qualità di socio – dovranno pervenire in forma scritta, a pena di inammissibilità, presso la sede legale **del Ce.S.Vo.P** entro il settimo giorno antecedente la data prevista in prima convocazione per lo svolgimento dell'assemblea elettiva. Non fa fede il timbro postale.

Art.15

SCHEDE ELETTORALI

Le schede elettorali sono di diverso colore, una per l'elezione del Comitato Direttivo, una per l'elezione del Collegio dei Garanti ed una per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori. L'elenco dei candidati sarà presente nel luogo ove si esprime il voto.

Art.16

DELEGHE

Ciascun socio potrà esprimere un solo voto e , così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 dello statuto potrà rappresentare al massimo un altro socio, purché munito di delega scritta da consegnare alla Commissione Elettorale.

Art.17

COMMISSIONE ELETTORALE

In via transitoria la prima Commissione elettorale viene eletta nella assemblea ordinaria immediatamente precedente all'assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea provvede a voto palese a maggioranza dei presenti alla elezione della Commissione Elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, che dovranno essere scelti fra i soci aventi diritto di voto, con esclusione di coloro che ricoprono all'atto della votazione una delle cariche sociali. Le persone fisiche componenti della commissione elettorale sono in eleggibili a qualsiasi carica sociale.

La Commissione provvede ad individuare al suo interno un presidente e un segretario incaricato di redigere il verbale delle operazioni di voto e dei risultati delle votazioni.

I compiti della Commissione Elettorale sono:

- a) Stabilire l'orario di apertura e di chiusura del seggio e renderlo pubblico;
- b) verificare, a norma di statuto, la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto e delle deleghe per il diritto di voto dei soci;
- c) verificare la regolarità delle candidature pervenute e rendere pubblici i nominativi dei candidati
- d) nominare almeno tre scrutatori – che potranno essere anche non soci e che se soci non potranno essere scelti fra i candidati o fra i componenti della commissione elettorale – i quali formeranno il seggio elettorale;
- e) decidere sulla validità del voto espresso, in base ai criteri di cui al successivo art. 8 ;
- f) redigere il secondo elenco di cui al punto i) del successivo articolo 9;
- g) approvare il verbale che riporti l'esito delle votazioni, controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale.
- h) provvedere per mezzo del presidente alla proclamazione degli eletti.

ART 18

SEGGIO

Il seggio ha i seguenti compiti:

- I) consegnare ad ogni socio le schede per le votazioni;
- II) effettuare le operazioni di scrutinio delle schede;
- III) redigere il primo elenco di cui al punto i) del successivo articolo 9;
- IV) redigere l'elenco di cui al punto ii) del successivo articolo 9;
- V) redigere l'elenco di cui al punto iii) del successivo articolo 9.
- VI) controllare e vigilare sulle operazioni di scrutinio delle schede;
- VII) redigere un verbale con il risultato dello scrutinio.

Il Seggio funziona negli orari stabiliti dalla Commissione Elettorale almeno per due ore durante l'orario di riunione dell'Assemblea.

All'interno del luogo dove si esprime il voto sarà affisso elenco nominativo con relativa organizzazione di appartenenza.

Art.19

MODALITA' DI VOTAZIONE

Il seggio elettorale consegna a ciascun socio tante schede quante egli ha diritto.

Ogni socio:

- I – esprime, a pena di nullità, un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti del comitato direttivo da eleggere .
- II – esprime un numero massimo di preferenze pari al numero di componenti (ivi compresi i supplenti) del collegio dei garanti da eleggere.

III - esprime un numero massimo di preferenze pari al numero di componenti (ivi compresi i supplenti) del collegio dei sindaci revisori da eleggere.

Al termine delle votazioni il Seggio elettorale procede immediatamente allo scrutinio dei voti espressi.

Art.10

SCHEDE NULLE

Saranno considerate nulle:

I – le schede riportanti un numero maggiore di preferenze espresse rispetto al numero dei candidati da eleggere;

II – le schede che rendono incomprensibile la volontà dell'elettore.

III – le schede che riportano cancellature, abrasioni o qualsivoglia segno di riconoscimento.

Art.21

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

i) Con riferimento alla elezione del Comitato Direttivo:

Al termine dello scrutinio il Seggio elettorale predisporrà un primo elenco nel quale saranno indicati tutti i candidati che avranno riportato voti, che consegna alla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale, se fra i candidati che avranno riportato voti vi sono candidati appartenenti alla medesima sigla associativa, esclude da detto elenco i candidati della medesima sigla associativa che avranno riportato il minor numero dei voti rispetto al primo facente parte della stessa sigla associativa.

All'esito di detta operazione la Commissione Elettorale predisporrà un secondo elenco nel quale risulteranno quindi indicati tutti i candidati appartenenti a sigle associative diverse.

Se fra i **primi otto** candidati (di cui a detto secondo elenco) che avranno riportato il maggior numero di voti vi sono almeno tre soci fondatori saranno dichiarati eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra socio ordinario e socio fondatore sarà eletto il socio fondatore, se non si è raggiunto il numero di tre soci fondatori eletti. Fatta salva la riserva di cui al terzo comma dell'art. 6 dello statuto, in tutti gli altri casi di parità si procederà al ballottaggio.

Se fra i **primi otto** candidati che avranno riportato il maggior numero di voti non vi sono almeno tre soci fondatori saranno dichiarati eletti i tre soci fondatori che avranno riportato, fra i candidati aventi tale status, il maggior numero di voti ed i cinque soci ordinari che avranno riportato, fra i candidati aventi tale status, il maggior numero di voti.

Se fra i candidati che abbiano riportato preferenze non vi siano almeno tre soci fondatori, si procederà ad elezione suppletiva riservata ai candidati soci fondatori, al fine di coprire la riserva prevista dal terzo comma dell'art.6 dello statuto e saranno dichiarati eletti il vincitore e/o i vincitori di detta elezione suppletiva in aggiunta all'eventuale socio fondatore e/o agli eventuali soci fondatori che avevano riportato voti nella prima elezione ed ai cinque soci ordinari di cui sopra.

ii) - Con riferimento alla elezione del Collegio dei Garanti:

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale predisporrà un elenco nel quale saranno indicati tutti i candidati che avranno riportato voti.

Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti si procederà al ballottaggio:

iii) - Con riferimento alla elezione del Collegio dei Revisori

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale predisporrà un elenco nel quale saranno indicati tutti i candidati che avranno riportato voti.

Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.